



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 3 dicembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 41 capoversi 1 e 3 nonché 79 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012² sulle epidemie (LEp),

Art. 2 cpv. 1

¹ Per la classificazione come Stato o regione con una variante preoccupante del virus sono determinanti l'attestazione o il sospetto che in tale Stato o regione sia diffusa una variante del virus che:

- a. presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso grave della malattia rispetto alle varianti del virus presenti in Svizzera; oppure
- b. sfugge al riconoscimento e alla difesa offerti dall'immunità già acquisita contro le varianti del virus presenti in Svizzera (immunoevasiva).

Art. 4 cpv. 1 lett. b

¹ Le persone di cui all'articolo 3 devono registrare i loro dati di contatto prima dell'entrata come segue:

¹ RS 818.101.27

- b. su carta mediante le schede di contatto messe a disposizione dall'UFSP, in duplice copia.

Art. 6 cpv. 1

¹ L'UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l'esecuzione delle disposizioni sull'obbligo di test secondo l'articolo 8 e sulla quarantena secondo l'articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

Art. 7 cpv. 1, 2, 4 lett. c-e e 5

¹ Le imprese di trasporto aereo e le imprese di autobus che offrono viaggi a lunga percorrenza devono informare i passeggeri che, prima della partenza per la Svizzera, devono sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo o sull'autobus soltanto se possono presentare un risultato negativo del test.

² Prima della partenza, devono verificare l'esistenza di un risultato negativo del test basato su un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2. I requisiti relativi al test e all'attestato del test sono disciplinati nell'allegato 2a.

⁴ Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

- c. le persone che provengono da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e sono in transito in un aeroporto svizzero e non escono dall'aeroporto prima di proseguire il viaggio;
- d. *Abrogata*
- e. *Abrogata*

⁵ In caso di entrata in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 numero 1, le persone a partire dai 6 anni devono poter presentare un risultato negativo del test secondo il capoverso 2.

Art. 8 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. b, 2^{bis}, 3 e 4

¹ Le persone che entrano in Svizzera devono presentare un risultato negativo di un test basato su un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2.

² Le persone che all'entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l'entrata in Svizzera, sottoporsi:

- b. a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020², sempreché il test non sia basato solo sul prelievo di un campione dalla cavità nasale o su un campione salivare.

^{2bis} Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 devono inoltre sottoporsi a un test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera. I requisiti relativi ai test e gli attestati dei test sono disciplinati nell'allegato 2a.

³ Chi risulta negativo al test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera deve presentare al Cantone un certificato di test COVID-19 secondo l'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021³. Chi risulta positivo al test deve dichiarare al Cantone il risultato del test.

⁴ In caso di entrata in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 numero 1, il capoverso 1 vige anche per le persone a partire dai 6 anni.

Art. 9 cpv. 1, 3 e-3^{bis}

¹ Le persone che negli ultimi dieci giorni hanno soggiornato in uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 devono recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata in Svizzera e soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata).

³ Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata che sono entrate in Svizzera da uno Stato o una regione che non figurano nell'allegato 1 numero 1 possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un'analisi di biologia molecolare o a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁴ e se il risultato del test è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena. In casi motivati l'autorità cantonale competente può escludere la conclusione anticipata della quarantena per le persone in entrata.

^{3bis} Le persone di cui al capoverso 3 possono lasciare la quarantena per sottoporsi al test. Nel fare ciò, devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone.

Art. 9a cpv. 1 lett. c, e e f, 2 lett. a, cpv. 2^{bis} e 3

¹ Sono esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8 e dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- c. *Abrogata*
- e. *Abrogata*
- f. *Abrogata*

² Sono inoltre esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8:

- a. le persone di età inferiore ai 16 anni, a meno che non entrino da uno Stato o da una zona elencata nell'allegato 1 numero 1;

^{2bis} Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- a. svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
 - 1. il funzionamento del settore sanitario;
 - 2. la sicurezza e l'ordine pubblici;

³ RS 818.102.2

⁴ RS 818.101.24

3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite;
 4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera.
- b. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione di cui all'allegato 1 per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
 - c. rientrano in Svizzera dopo aver partecipato a una manifestazione in uno Stato o in una regione di cui all'allegato 1 numero 1, se viene fornita la prova che la partecipazione e il soggiorno sono avvenuti nel rispetto di un piano di protezione specifico; per partecipazione a una manifestazione s'intende segnatamente la partecipazione, di norma professionale, a una gara sportiva, un evento culturale o un congresso specialistico per professionisti;
 - d. entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 numero 1 per partecipare a una manifestazione. Per partecipazione a una manifestazione s'intende segnatamente la partecipazione, di norma professionale, a una gara sportiva, un evento culturale o un congresso specialistico per professionisti;
 - e. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
 - f. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1, possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2.

³ Le deroghe di cui ai capoversi 1-2^{bis} non si applicano alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che la persona interessata non possa attestare mediante un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa.

Art. 11b Obbligo di controllo per i privati

¹ Chi fornisce alloggio a livello professionale a persone che soggiornano in Svizzera per turismo o per affari deve verificare l'esistenza dei risultati negativi dei test di cui all'articolo 8 capoversi 1, 2^{bis} e 4.

² Le persone che non sono in grado di presentare un risultato negativo del test devono essere notificate all'autorità cantonale competente.

II

Gli allegati 1 e 2a sono modificati secondo la versione qui appresso.

III

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁵ è modificata come segue:

Allegato 1 n. 1

«Hong Kong» e «Indonesia» sono inseriti.

Allegato 1 n. 2

«Hong Kong» e «Israele» sono stralciati.

*Allegato 3***Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone**

Questo allegato attualmente non contiene voci.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2021 alle ore 00.00⁶.

3. dicembre 2021

Im nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ RS **818.101.24**

⁶ Pubblicazione urgente del 3 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1»

(art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 4 lett. c 5, 8 cpv. 4, 9 cpv. 1 e 3, 9a cpv. 2 lett. a e c e 2^{bis} lett. b–f, nonché 12 cpv. 1)

Elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus⁷

N. 1

1. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita (art. 2 cpv. 1 e 2)

Questo elenco attualmente non contiene voci.

⁷ Uno Stato che figura nell'elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d'oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.

Allegato 2a

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2a»

(art. 7 cpv. 2, 8 cpv. 1 e 2^{bis}, nonché 12 cpv. 3)

Requisiti relativi ai test e attestati dei test

N. 1 lett. b

- 1 Il risultato del test deve basarsi su una procedura che corrisponde allo stato della scienza e della tecnica. Vigé il principio che il prelievo dei campioni per:
 - b. un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale deve essere stato effettuato non più di 24 ore prima.